

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI
FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI PUBBLICI
NELL'AMBITO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

(art. 113 D.Lgs 50/2016)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

n. ⁷³ del ¹⁸-12-2017

INDICE

ART.1 - OGGETTO	3
ART.2 - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART.3 - COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE	3
ART.4 - FONDO PER L'INNOVAZIONE	5
ART.5 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI	5
ART.6 - DECURTAZIONE DELL'INCENTIVO	6
ART.7 - MODALITA' LIQUIDAZIONE INCENTIVO	6
ART.8 - TERMINI PER LE LIQUIDAZIONI.....	7
ART.9 - ASSICURAZIONI	7
ART.10 - ABROGAZIONI	8
ART. 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	8
ART. 12. ENTRATA IN VIGORE.....	8

CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DEL PERSONALE

Approvato con verbale in data 19.12.2017

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI
FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI PUBBLICI
NELL'AMBITO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(art.113 D.Lgs 50/2016)

ART.1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art.113 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n.50 "Codice degli Appalti"
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, e di collaudatore statico ove necessario.

ART.2 - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento ha la finalità di valorizzare e accrescere la premialità del lavoro pubblico garantendo al contempo l'economicità e semplificazione della azione amministrativa nel Comune di Montalbano Elicona.
2. Il regolamento si applica al personale dipendente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Montalbano Elicona che partecipa alle diverse fasi programmazione ed esecuzione di lavori pubblici, servizi e forniture così come definiti dal D.Lgs 50/2016.
3. L'erogazione dell'incentivo non spetta:
 - Al personale con qualifica dirigenziale;
 - per gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria indipendentemente dalle modalità di individuazione del contraente;
 - per i lavori svolti in amministrazione diretta e che non comportano la predisposizione di elaborati tecnici;
 - Per opere, servizi e forniture relativamente alle quali, ancorchè finanziate, non viene dato corso alle procedure di aggiudicazione;

ART.3 – COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 art.113 del D.lgs 50/2016 è destinato un apposito fondo di risorse finanziarie in misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici.
2. L' **80%** (ottanta per cento) del fondo costituito ai sensi comma 1 (pari all'1,60% dell'importo dei lavori a base d'asta) è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti, direttamente coinvolti, che svolgono le funzioni tecniche indicate all'art.1 nonché tra i loro collaboratori.

6. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e o tecnicamente e lo amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.

7. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo.

ART.4 - FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1 del precedente art.3 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso l'amministrazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 8 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

3. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune.

ART.5 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli affidamenti delle attività oggetto di incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016, elencate al precedente art.3 sono effettuati, con provvedimento del responsabile dell'area, garantendo opportuna rotazione del personale, il quale può con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento.

2. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo.

3. Lo stesso dirigente/responsabile del servizio verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

4. Qualora il responsabile del servizio preposto coincide con il R.U.P. gli affidamenti delle attività in parola sono effettuati con provvedimento del Sindaco.

Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al successivo comma 3.

3. Il 20% (venti per cento) del fondo costituito ai sensi comma 1 (pari allo 0,40% dell'importo dei lavori a base d'asta) costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 così come riportati al successivo articolo 4.

4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura.

Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

ATTIVITA' GENERALE	QUOTA	ATTIVITA' SPECIFICA	QUOTA RELATIVA	% SU IMPORTO A.B.A.
1	2	3	4	5
PIANIFICAZIONE	7	Progetto di fattibilità e redazione programma triennale LL.PP.	2	0,03%
		Espropriazione per pubblica utilità	5	0,08%
VERIFICA PROGETTI	4	Attività di verifica del progetto	2	0,03%
		Validazione del progetto	2	0,03%
FASE DI GARA	10	Predisposizione atti di gara, procedure di pubblicazione, e funzione di segreteria della commissione di gara	10	0,16%
FASE ESECUTIVA	64	Direttore dei lavori / Direttore di esecuzione	15	0,24%
		Misura e contabilità	3	0,05%
		Coordinamento sicurezza fase di esecuzione	7	0,11%
		Collaboratori tecnici di supporto alle fasi di esecuzione (Direttore Operativo, Ispettore di cantiere ecc., gestione banca dati ecc)	10	0,16%
		Collaudo tecnico amm.vo / certificato di regolare esecuzione	5	0,08%
		Collaudo statico	4	0,06%
		Collaboratori amministrativi per le attività legate alla fase di esecuzione e collaudo	15	0,24%
		Collaboratori tecnici o amministrativi per le attività di monitoraggio (Caronte, BDAP, SIMOG, ecc.)	5	0,08%
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	15	Responsabilità del procedimento	15	0,24%
TOTALI	100		100	1,60%

5. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 4), la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività;

5. Non sarà possibile liquidare l'incentivo ai soggetti coinvolti nel procedimento in mancanza dell'atto formale di conferimento dei relativi incarichi.

ART.6 – DECURTAZIONE DELL'INCENTIVO

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:

- a) Incremento di costo dell'opera appaltata
- b) Incremento dei tempi di esecuzione, collaudo, rendicontazione

2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alla tabella dell'articolo 3) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.

3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.

4. La riduzione dell'incentivo, sino al limite dell'azzeramento, sarà effettuata come segue:

Per il caso di cui al c.1 lett. a):

$$\text{Coefficiente di riduzione dell'incentivo} = \text{Costo Iniziale} / \text{Costo a consuntivo};$$

Per il caso di cui al c.1 lett.b):

$$\text{Coefficiente di riduzione dell'incentivo} = \text{Tempo di esecuzione iniziale} / \text{Tempo effettivo impiegato per l'attività};$$

5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- ritardi imputabili esclusivamente alla ditta, soggetti a penale per ritardo.

ART.7 - MODALITA' LIQUIDAZIONE INCENTIVO

1. Tenuto conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, nonché dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto, la corresponsione dell'incentivo è disposta dal responsabile del servizio, previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati.

2. Nel caso in cui il responsabile dell'ufficio tecnico fosse anch'esso beneficiario dell'incentivo, la corresponsione dell'incentivo, viene disposta dal Segretario Comunale, previa verifica dei contenuti di un report predisposto e presentato dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le attività svolte dai dipendenti interessati, descritte e motivate le proposte di pagamento.

3. L'incentivo di cui all'art.3 del presente regolamento, calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., connesso all'erogazione, si intende al lordo, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, con inclusione dell'IRAP come espresso dalla Corte dei Conti – Sez. Riunite in sede di Controllo con Delibera n.33/cont/2010.

4. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

5. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste, nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione, del quadro economico del relativo progetto.

6. Gli incentivi corrisposti nell'anno non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART.8 - TERMINI PER LE LIQUIDAZIONI

1. La liquidazione dell'incentivo avverrà, previo accertamento positivo da parte del dirigente/responsabile del servizio preposto alla struttura dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati, mediante apposito atto redatto dallo stesso nel seguente modo:

- per la fase di pianificazione, verifica del progetto e della procedura di gara, viene effettuata a conclusione della procedura di appalto ad avvenuta aggiudicazione.
- per la fase di esecuzione viene effettuata in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e degli elaborati finali (certificato di collaudo o di regolare esecuzione).
- Nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.
- Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.

2. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.

3. Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, è effettuato dal Responsabile del Servizio Finanziario, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

ART.9 - ASSICURAZIONI

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione".

5. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

ART.10 - ABROGAZIONI

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento, nonché le disposizioni del precedente Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 22/08/2015.

ART. 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le norme di cui al presente regolamento, essendo esclusa la retroattività per i procedimenti già in corso, non si applicano alle opere già appaltate ai sensi del previgente D.Lgs 163/2006 relativamente alle quali gli incentivi saranno erogati a norma del previgente regolamento approvato con delibera C.C. n. 17 del 22/08/2015.

2. Il presente regolamento si applica altresì, alle procedure relativamente alle quali, ancorché avviate ai sensi del D.Lgs 163/2006, non si è pervenuti ad indizione delle gare di appalto.

3. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento, sarà fatto riferimento al Codice degli Appalti di cui al D.Lgs 50/2016;

4. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali

ART. 12. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Ente – sezione Amministrazione Trasparente.

